

Decreto Presidente Repubblica 10 aprile 1987, n. 209

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.- Campo di applicazione e durata.

Capo II - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Art. 2.- Stipendi.

Art. 3.- Retribuzione individuale di anzianità

Art. 4.- Passaggi di qualifica o di livello retributivo.

Art. 5.- Lavoro straordinario.

Art. 6.- Prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento.

Art. 7.- Indennità di istituto.

Art. 8.-

Art. 9.- Fondo di incentivazione.

Capo III - AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E MOBILITA' DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 10.- Aggiornamento e formazione in servizio del personale.

Art. 11.- Criteri di attuazione della mobilità

Art. 12.- Orario di lavoro.

Capo IV - NEGOZIAZIONE DECENTRATA

Art. 13.- Accordi.

Art. 14.- Titolari del potere di negoziazione decentrata.

Art. 15.- Livelli di negoziazione decentrata.

Art. 16.- Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata.

Art. 17.- Procedure.

Capo V

Art. 18.- Permessi e ritardi - Recuperi.

Art. 19.- Visite mediche di controllo.

Art. 20.- Informazione.

Art. 21.- Verifica.

Art. 22.-

Art. 23.- Mutamento di mansioni per inidoneità fisica.

Capo VI - RELAZIONI SINDACALI

Art. 24.- Locali per le rappresentanze sindacali.

Art. 25.- Diritto di affissione.

Art. 26.- Garanzie nelle procedure disciplinari.

Art. 27.-

Art. 28.- Referendum.

Art. 29.- Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.

Art. 30.- Assemblea.

Capo VII - TRATTAMENTO DI MISSIONE E QUIESCENZA

Art. 31.- Trattamento di missione.

Art. 32.- Trattamento di quiescenza.

Art. 33.-

Capo VIII - NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO

Art. 34.- Organici.

Art. 35.- Orario di lavoro.

Art. 36.- Orario flessibile.

Art. 37.- Turnazione.

Art. 38.- Mobilità professionale.

Art. 39.- Mobilità per incompatibilità

Capo IX - VARIE

Art. 40.- Commissione mista per gli inquadramenti.

Art. 41.- Diritto alla salute.

Art. 42.- Acconti.

ALLEGATO A

ALLEGATO B

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI

SCIOPERO

ALLEGATO C

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.- Campo di applicazione e durata.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 8 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987.

2. Gli effetti giuridici decorrono dall'1 gennaio 1985 e quelli economici dall'1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

Capo II - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Art. 2.- Stipendi.

1. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:

Tabella n. 1

Qualifica	Dal 1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1987	Dal 1° gennaio 1988
–	–	–	–
3	345.000	747.500	1.150.000
4	390.000	845.000	1.300.000
5	513.000	1.111.500	1.710.000
6	510.000	1.105.000	1.700.000
7	675.000	1.462.500	2.250.000
8	780.000	1.690.000	2.600.000
9	1.410.000	3.055.000	4.700.000

2. Pertanto, a decorrere dall'1 gennaio 1988 gli stipendi annui lordi di cui agli articoli 2 e 3 delle norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, sono così modificati:

Tabella n. 2

Qualifica	Stipendio
–	–
3	4.800.000
4	5.800.000
5	7.450.000
6	7.500.000
7	8.900.000
8	10.400.000
9	12.500.000

3. Lo stipendio annuo del nono livello compete al personale direttivo.

4. A decorrere dall'1 gennaio 1988, agli ispettori tecnici periferici compete lo stipendio annuo lordo iniziale di lire tredicimilionicentomila rispetto; il maggiore importo annuo lordo di lire quattromilionisettemicentomila al precedente stipendio di lire

ottomilioniquattrocentomila, è attribuito nella misura di lire unmilionequattrocentodiecimila annue dall'1 gennaio 1986, di lire unmilione seicentoquarantacinquemila annue dall'1 gennaio 1987 e di ulteriori lire unmilione seicentoquarantacinquemila annue dall'1 gennaio 1988.

5. Ai docenti confermati in ruolo dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, appartenenti all'ottava qualifica, è attribuito dalla data dell'1 gennaio 1988 lo stipendio annuo lordo di lire 12.000.000. Il maggiore importo di L. 4.200.000, rispetto al precedente stipendio di L. 7.800.000, è attribuito nelle misure di L. 1.260.000 annue dall'1 gennaio 1986, di L. 1.470.000 dal 1 gennaio 1987 e di ulteriori L. 1.470.000 dall'1 gennaio 1988.

6. L'indennità di cui all'art. 54 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, come rideterminata dall'art. 5 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345, è ulteriormente rideterminata nelle misure di lire duemilionitrecentomila annue lorde per il personale direttivo, e di lire duemilionicinquecentomila, per il personale ispettivo tecnico periferico. Le differenze annue rispettivamente di lire trecentomila e di lire cinquecentomila sono corrisposte in ragione di L. 90.000 dall'1 gennaio 1986, di L. 105.000 dall'1 gennaio 1987 e di ulteriori L. 105.000 dall'1 gennaio 1988 al personale direttivo ed in ragione di L. 150.000 dall'1 gennaio 1986, di L. 175.000 dall'1 gennaio 1987 e di ulteriori L. 175.000 dall'1 gennaio 1988 al personale ispettivo tecnico periferico. Detta indennità, salvi gli altri casi previsti dal predetto art. 54, è corrisposta pro-quota, nel periodo in cui il capo di istituto, di ruolo o incaricato, fruisce del congedo ordinario, anche in favore del docente vicario che, a norma dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, lo sostituisce.

7. La stessa indennità prevista per il personale direttivo è integrata per il personale docente preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente e proporzionalmente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione della differenza tra l'importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei conservatori di musica e quello in godimento.

8. Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare.

9. Ai fini dell'applicazione del comma 8, ferma restando l'obbligatorietà dell'orario complessivo di servizio previsto dall'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, il posto orario d'insegnamento con trattamento economico intero è costituito con un numero di 30, 24 e 18 ore settimanali, rispettivamente, nelle scuole materne, elementari e secondarie.

10. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, nei confronti del personale di cui al comma 9 i periodi computati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale di ruolo per la determinazione del valore per classi e scatti e relativi ratei che costituiscono la retribuzione individuale di anzianità degli insegnanti di cui all'art. 3.

11. Il valore per classi e scatti è determinato secondo il sistema e sulla base degli stipendi tabellari previsti dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345.

Capo II - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Art. 3.- Retribuzione individuale di anzianità

1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, compreso quello relativo all'indennità di funzione di cui all'art. 5 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345, maggiorato degli importi risultanti dall'allegato A del presente decreto, con l'aggiunta dei ratei di classi e scatti maturati alla medesima data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale retribuzione è corrisposta in dodicesimi dall'1 gennaio 1987 nella misura intera per la parte costituita dalle classi e scatti e relativi ratei individuali maturati al 31 dicembre 1986. I valori annui risultanti dalla tabella allegato A, sono corrisposti con le modalità indicate nella medesima.

2. I ratei di anzianità ricadenti in classi triennali si valutano con riferimento a 36 mesi; ove nelle medesime classi sia stato corrisposto lo scatto biennale del 2,5%, il corrispondente valore sarà posto in detrazione.

3. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale di cui all'art. 2 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345, ed ai valori percentuali delle classi e scatti nello stesso articolo previsti.

(Il comma 4 non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).

5. Le classi o gli scatti di stipendio maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto costituiscono retribuzione individuale di anzianità per la parte maturata fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

6. L'anzianità complessiva conseguente ai riconoscimenti di servizi e benefici che, ai sensi della normativa vigente, vengano disposti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1986, è valutata ai fini della determinazione della retribuzione individuale di anzianità, dedotto il periodo compreso tra l'1 gennaio 1987 e la data di decorrenza del provvedimento di riconoscimento.

7. Anche ai fini dell'applicazione del sesto comma dell'art. 3 del D.P.R. 2 giugno 1981, n. 271, il settimo comma dello stesso articolo va interpretato nel senso che l'anzianità riconosciuta ai soli fini economici è considerata utile per l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella classe di primo inquadramento e nelle classi successive.

8. Le nuove misure degli stipendi risultanti dalla applicazione dei precedenti commi compresi gli aumenti decorrenti dall'1 gennaio 1986 e dall'1 gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilità sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

9. Le presenti norme, in quanto compatibili, si applicano anche al personale non di ruolo.

Capo II - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Art. 4.- Passaggi di qualifica o di livello retributivo.

1. Nei passaggi a qualifica o livello retributivo superiori conseguiti successivamente al 31

dicembre 1986, oltre allo stipendio base del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data del passaggio.

2. I benefici di cui al comma 1, non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti agli effetti della carriera dalle vigenti norme.

Capo II - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Art. 5.- Lavoro straordinario.

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

2. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalità che tengano conto dell'organizzazione e delle esigenze dell'amministrazione.

3. Le autorizzazioni all'attuazione di prestazioni straordinarie sono disciplinate sulla base della normativa vigente.

4. Dal 31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando quella di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

stipendio tabellare base iniziale di livello mensile;

indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

rateo di tredicesima delle due precedenti voci.

5. La maggiorazione di cui al comma 4 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo. In concomitanza con l'incremento della tariffa sarà proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili.

6. Per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale docente in attività non di insegnamento in eccedenza al normale orario di servizio, si applicano i commi 3, 4 e 5.

Capo II - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Art. 6.- Prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento.

1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo che, sulla base di dichiarata disponibilità suppliscono i docenti che si assentino per non più di 6 giorni, nonché, nei tempi strettamente tecnici per la nomina del supplente temporaneo, i docenti che si assentino per un periodo più lungo, hanno diritto, per l'effettiva prestazione, ad una retribuzione commisurata, per ogni ora eccedente l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di 18 ore, ad 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennità integrativa speciale.

2. Al personale docente che presta servizio su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata, ai sensi del quarto comma, dell'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina.

Capo II - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Art. 7.- Indennità di istituto.

1. Al personale direttivo spetta, a decorrere dall'1 settembre 1987, oltre all'indennità di funzione di cui all'art. 5 delle norme allegate al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345, nella misura rideterminata dal comma 6 dell'art. 2, anche una indennità di istituto, non utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, da commisurare ai carichi di lavoro connessi con la dimensione e la complessità dell'istituzione scolastica cui esso è preposto.

2. Detta indennità di istituto è volta a compensare tutte le prestazioni rese dal predetto personale direttivo al di fuori del normale orario di servizio, in connessione con il funzionamento dell'istituzione scolastica cui esso è preposto; essa assorbe, pertanto, i compensi per lavoro straordinario.

3. Con decreto del Ministro della P.I., sulla base di apposito accordo in sede di negoziazione decentrata nazionale, saranno stabiliti i parametri di riferimento per la determinazione della misura dell'indennità medesima che tengano conto dei criteri indicati nel comma 1.

4. L'indennità di istituto è corrisposta su un fondo costituito dagli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario del personale direttivo, incrementati, per ciascuno degli anni a partire dall'anno scolastico 1987-88, compresi nel periodo di vigenza del presente decreto, di una somma pari a L. 200.000 annue per il numero di unità di personale interessato.

Capo II - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Art. 8.-

.(1)

NOTA

(1) Il presente articolo non è stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti.

Capo II - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Art. 9.- Fondo di incentivazione.

1. Il fondo di incentivazione, previsto dall'art. 14 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, sarà destinato alla realizzazione di programmi finalizzati a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi scolastici. L'accesso al fondo è aperto a tutto il personale della scuola sulla base della dichiarata disponibilità a partecipare a programmi relativi in particolare ad attività di tipo didattico, di collaborazione con gli organi direttivi e collegiali, di orientamento e di innovazione didattica, anche in rapporto con il mondo produttivo, di documentata

partecipazione ad iniziative di aggiornamento, di miglioramento della gestione amministrativa delle scuole, con specifico riferimento al processo di autonomia delle stesse e dell'informatizzazione dei servizi.

2. Il fondo sarà pertanto utilizzato per corrispondere, a decorrere dall'anno scolastico 1987-88, un compenso al personale della scuola materna, elementare, secondaria, degli istituti e dei licei artistici, e delle istituzioni educative che - essendosi preventivamente dichiarato disponibile alle attività di cui sopra, ivi comprese le supplenze brevi da retribuire ai sensi dell'art. 6 - abbia partecipato con maggior impegno di lavoro ai programmi di cui sopra. Per i coordinatori amministrativi si terrà conto degli specifici carichi di lavoro.

3. Il Ministro della P.I., sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, indica, per ciascun ordine e grado di scuola, gli obiettivi prioritari con riferimento alle attività di cui al comma 1.

4. Le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo di cui al presente articolo e per la erogazione dei compensi vengono definiti, con decreto del Ministro della P.I., entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di negoziazione decentrata nazionale.

5. Sulla base dei criteri di cui al comma 4, analoghi compensi possono essere corrisposti a carico del fondo al personale comandato presso gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, la Biblioteca di documentazione pedagogica ed il Centro europeo dell'educazione a seguito delle apposite procedure concorsuali.

6. Al personale collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della Legge 2 dicembre 1967, n. 1213, a quella di cui al comma decimo dell'art. 14 della Legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché al personale mantenuto ad esaurimento ai sensi del quarto comma dell'art. 63 della medesima Legge, e a quello in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri ai sensi delle vigenti disposizioni, il compenso è corrisposto a carico del fondo.

Capo III - AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E MOBILITA' DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 10.- Aggiornamento e formazione in servizio del personale.

1. Il Ministro della P.I., sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, definisce un programma pluriennale delle attività di aggiornamento e di formazione in servizio, comprese anche iniziative di formazione a distanza. In relazione a detto programma, saranno, con la stessa procedura, definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie, tenendo conto sia delle esigenze per le attività di aggiornamento programmate dalle unità scolastiche, che costituiscono il riferimento primario per lo sviluppo delle attività di aggiornamento, sia di quelle relative all'attività degli IRRSAE e dell'Amministrazione.

2. Gli obiettivi da perseguire come prioritari sono i seguenti:

A) Personale ispettivo tecnico.

Problematiche attinenti ai processi innovativi nella scuola ed ai compiti di promozione e verifica propri della funzione ispettiva.

B) Personale direttivo

Problematiche organizzative e didattiche attinenti ai processi innovativi nella scuola.

Problematiche relative ai compiti di coordinamento e di gestione conseguenti alla prospettiva di più ampia autonomia delle istituzioni scolastiche.

C) Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.

Problematiche culturali e didattiche relative agli specifici insegnamenti, anche in relazione all'uso delle nuove tecnologie educative.

Riconversione dei docenti interessati a processi di mobilità professionale.

Problematiche attinenti all'educazione plurilingue nelle zone di minoranza linguistica.

Problematiche attinenti all'integrazione degli alunni portatori di handicaps.

Problemi attinenti all'educazione all'ambiente.

D) Personale docente della scuola materna.

Problemi relativi alla programmazione educativa.

Problemi connessi alla continuità pedagogica - curricolare ed organizzativa tra scuola materna ed elementare, a partire dal personale delle sezioni del III anno, impegnati in specifici progetti di sperimentazione finalizzati agli obiettivi di cui sopra.

E) Personale docente della scuola elementare

Problemi connessi all'attuazione dei nuovi ordinamenti e dei nuovi programmi con riferimento alle fasce di personale progressivamente interessato.

Problemi connessi al raccordo con la scuola materna e con la scuola media.

Preparazione dei docenti per l'attivazione dell'insegnamento della lingua straniera, nel quadro dei nuovi ordinamenti per la scuola elementare avendo riguardo alle esigenze derivanti dalla tutela delle minoranze linguistiche, ove presenti.

F) Personale docente della scuola media.

Problemi connessi alla programmazione interdisciplinare ai fini di una più completa applicazione dei programmi di insegnamento vigenti.

Problemi dell'orientamento scolastico.

Problemi relativi alla valutazione degli alunni.

Problemi connessi ai fenomeni di abbandono e ripetenza con particolare riferimento alle aree di crisi ed ai transiti dalla scuola dell'obbligo alla scuola secondaria superiore.

Problemi connessi all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze.

G) Personale docente della scuola dell'obbligo.

Problemi relativi alle attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento dei titoli di studio.

Formazione polivalente degli insegnanti di sostegno a partire dalla riconversione del titolo monovalente per il personale in servizio, compresi gli insegnanti di scuola materna.

H) Personale della scuola secondaria superiore.

Problemi connessi alla programmazione ed alla valutazione nella scuola secondaria superiore.

Problemi connessi ai nuovi programmi ed a nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore.

Problemi connessi alla diffusione delle metodologie e dei linguaggi informatici, anche in collegamento con il piano nazionale, per l'informatica già in atto.

Problemi relativi all'orientamento ed al passaggio dalla scuola alla vita attiva, con particolare riferimento alle esperienze di alternanza scuola-lavoro.

Problemi dell'educazione alla salute e della prevenzione delle tossicodipendenze.

I) Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Problemi connessi alla nuova organizzazione del lavoro derivante dall'introduzione dei profili professionali.

Problemi conseguenti alla rafforzata autonomia delle istituzioni scolastiche.

Problemi connessi con l'introduzione delle tecnologie informatiche per la gestione amministrativa delle scuole.

L) Personale delle istituzioni educative.

Problematiche relative alle esigenze specifiche delle istituzioni educative.

3. La quota parte dei fondi da riservare in bilancio secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, è ripartita sentite le organizzazioni sindacali, in relazione alle categorie di personale cui si riferiscono le attività finanziate, tenendo particolarmente conto delle iniziative di aggiornamento finalizzate ai processi di innovazione in atto.

4. I fondi sono ripartiti annualmente, di norma, entro l'1 settembre tra le province secondo un parametro definito in proporzione al numero dei circoli didattici, delle scuole medie, degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica e delle altre istituzioni scolastiche ed educative funzionanti in ciascuna provincia e del numero delle unità di personale direttivo, docente, educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio. Tale parametro sarà integrato mediante la maggiorazione fino ad 1/3 degli indici sopra indicati per le province che, sentite le organizzazioni sindacali, saranno individuate dal Ministero della P.I. come aree richiedenti interventi particolari.

5. I criteri di ripartizione sopra definiti possono essere modificati, con la stessa procedura di cui al comma 1, qualora vengano ad emergere nuove esigenze.

6. Il Ministro della P.I., sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce i criteri e le modalità per la partecipazione del personale interessato alle iniziative di aggiornamento di carattere nazionale.

7. Per le iniziative di aggiornamento e formazione in servizio, programmate per ambiti di utenza più ampi di quelli della singola unità scolastica, i provveditori agli studi dispongono l'affissione di apposito avviso all'albo dell'ufficio scolastico provinciale. Si osserva la stessa procedura per le iniziative di aggiornamento e formazione in servizio, organizzata a livello nazionale o regionale, delle quali deve essere data comunicazione ai singoli provveditori.

8. Delle iniziative medesime è data altresì comunicazione a tutte le scuole della provincia. I capi di istituto dispongono conseguentemente l'affissione di apposito avviso all'albo della scuola. Le iniziative di aggiornamento e formazione in attuazione del programma nazionale dovranno essere decise ogni anno, di norma, entro il mese di aprile a livello regionale ed entro il mese di giugno a livello provinciale e delle singole scuole.

9. Alle attività di aggiornamento o di formazione in servizio da realizzare nell'ambito di ciascuna unità scolastica, sarà destinato almeno un quinto dell'orario di servizio riguardante le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola di cui all'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

10. Il Ministro della P.I., di intesa con le organizzazioni sindacali, definisce i criteri con cui procedere all'elaborazione graduale di un'anagrafe dei formatori per l'aggiornamento del personale docente, direttivo educativo, ATA, che costituirà la base per la compilazione di albi provinciali. A tal fine sarà definita, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita scheda di rilevazione, la cui impostazione sarà concordata con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.

11. L'elaborazione di tale anagrafe avrà come fase preliminare la ricognizione di coloro che sono stati chiamati ad operare, quali formatori, nelle attività documentate di aggiornamento sinora svolte dall'Amministrazione direttamente o in regime di convenzione con enti o associazioni professionali o da IRRSAE, CEDE, BDP, registrandone, mediante la scheda di cui al comma 10, i requisiti culturali e professionali, nonché le esperienze da essi compiute nelle attività specifiche di cui trattasi.

12. Saranno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiti i requisiti e titoli di accesso agli albi provinciali. A ciò si provvede con decreto del Ministro della P.I. da emanarsi sulla base di intese raggiunte in sede di accordo decentrato a livello nazionale con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.

13. Nel definire i requisiti per l'iscrizione all'albo, si tiene conto dei titoli universitari, dei titoli di specializzazione post-laurea e delle esperienze documentate di formazione, siano esse quelle compiute in qualità di docente siano esse quelle compiute in qualità di discente, nonché delle esperienze documentate in attività di innovazione e sperimentazione didattica delle esperienze, sempre documentate, compiute nei gruppi di lavoro presso i Provveditorati agli studi.

14. In sede di prima applicazione del presente decreto potranno accedere, a domanda, agli albi provinciali dei formatori coloro che risulteranno inclusi nell'anagrafe in base alla ricognizione preliminare di cui al comma 11 che risultino in possesso dei requisiti stabiliti dall'apposito decreto del Ministro della P.I. e che dichiarino disponibilità a frequentare i corsi di formazione di cui al comma 15.

15. Contestualmente alla progressiva formazione dell'anagrafe e degli albi provinciali sarà data attuazione ad un piano pluriennale di formazione dei formatori, i cui criteri saranno definiti previa consultazione delle organizzazioni sindacali sopra indicate. Per le attività di formazione svolte dopo la costituzione degli albi provinciali, in caso di mancanza in questo ambito delle competenze necessarie, queste saranno ricercate all'interno dell'anagrafe periodicamente aggiornata.

16. Con la stessa procedura di cui al comma 10 saranno definite le modalità di verifica dell'attuazione dei criteri previsti per l'aggiornamento e la formazione in servizio, modalità che dovranno prevedere anche la sistematica utilizzazione del servizio ispettivo tecnico e

nell'ambito delle rispettive funzioni specifiche, del personale direttivo.

17. Per il personale direttivo e ATA l'aggiornamento può svolgersi durante l'orario di servizio ordinario e, in via prioritaria, durante i periodi di sospensione delle lezioni.

18. Fermo restando il diritto al rimborso delle spese viaggio ed al trattamento di missione previsto dalla vigente normativa, per le attività di aggiornamento fuori sede, senza esonero dal servizio, rientranti in programmi specificamente approvati dall'Amministrazione le ore eccedenti il normale obbligo di servizio verranno retribuite secondo il regime dello straordinario per tutto il personale della scuola, sempre che l'attività non risulti compensata con il fondo di incentivazione.

19. Le spese conseguenti alle attività di cui ai precedenti commi, a qualunque titolo dovute, ivi compresi i compensi e i rimborsi previsti dal comma 18, devono far carico sugli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di bilanci per l'aggiornamento.

Capo III - AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E MOBILITA' DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 11.- Criteri di attuazione della mobilità

1. I passaggi di ruolo previsti dall'art. 77 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 e, dall'art. 57 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra per una percentuale delle cattedre e dei posti disponibili non inferiore al 30% e non superiore al 50%. La percentuale da applicare annualmente è concordata con le organizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, sulla base delle esigenze connesse alle situazioni di organico di volta in volta accertate con riferimento ai vari tipi di scuola, tenuto conto anche della necessità di assorbimento di eventuali soprannumero. Nella tabella di valutazione di titoli sarà prevista, ai fini dei passaggi di ruolo dalla scuola media a quella secondaria superiore, l'attribuzione di un particolare punteggio a favore del personale docente di ruolo della scuola media comandato, per l'attuazione di sperimentazioni, presso istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

2. Restano fermi i requisiti stabiliti dalle norme di Legge vigenti ai fini dell'accesso ai passaggi di cui al presente articolo.

3. La verifica dell'attualità e gli eventuali adeguamenti delle vigenti ordinanze di carattere permanente, relative alla mobilità ed all'utilizzazione del personale della scuola, hanno luogo in sede di negoziazione decentrata nazionale.

4. Le disposizioni conseguenti avranno effetto a partire dall'inizio del secondo anno scolastico successivo a quello in cui sono state definite in sede di negoziazione decentrata, in modo da poter consentire all'Amministrazione di programmare i necessari interventi operativi. Le stesse disposizioni potranno avere effetto a decorrere da data anteriore, sempre che, a giudizio dell'Amministrazione, siano compatibili con le esigenze della programmazione operativa.

5. Sono, comunque, fatti salvi i principi e le garanzie di stato giuridico stabiliti dalla Legge, nonché le competenze proprie degli organi di governo della scuola.

6. Nel definire gli eventuali adeguamenti si terrà conto dei seguenti principi e criteri generali:

a) i trasferimenti si attuano annualmente;

b) tutto il personale direttivo e docente di ruolo ha titolo a partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo ed annuale; il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ha titolo a partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo;

c) saranno individuate le categorie di personale aventi diritto alla precedenza assoluta, fermo restando che, in ogni caso, il personale trasferito d'ufficio per soppressione di posto conserva per un triennio, a domanda, la titolarità nella scuola o plesso di provenienza;

d) l'ordine delle operazioni di trasferimento deve essere determinato, per quanto possibile, con criteri di omogeneità tra i vari settori;

e) le situazioni di soprannumero relative ai posti di sostegno vanno individuate con riferimento alle singole tipologie; per i trasferimenti d'ufficio si terrà conto delle tabelle di viciniorità definite sulla base delle distanze reali determinate, a livello provinciale, con riferimento a ciascun comune.

7. I passaggi di cattedra previsti dall'art. 75 del D.P.R. n. 417/1974, sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi nel limite massimo del 30% dei posti disponibili.

8. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e disponibili dell'organico di fatto ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio il quale ritrovi nell'organico di fatto una disponibilità di posto nella scuola di precedente titolarità

9. I provvedimenti di utilizzazione riguardano il personale di ruolo che si trovi in posizione di soprannumerarietà ed il personale docente dei posti D.O.A. che non richieda ed ottenga la conferma su posti di effettivo insegnamento o su posti comunque vacanti e disponibili nell'organico di fatto della scuola.

10. Nell'ordine delle operazioni relative ai provvedimenti di cui al presente articolo, deve essere prevista la precedenza assoluta per la utilizzazione del docente trasferito quale soprannumerario nella scuola o plesso da cui è stato disposto il trasferimento; ciò qualora l'interessato ne faccia richiesta e sempreché per lo stesso anno scolastico si determini, dopo i trasferimenti ed i passaggi per qualunque causa, una disponibilità di cattedra, di posto orario ovvero di posto della medesima tipologia.

11. Per la copertura dei posti delle attività di sostegno, per i quali non vi sia personale di ruolo o non di ruolo in possesso dei titoli di specializzazione, viene data precedenza all'utilizzazione del personale di ruolo che ne faccia domanda, dando priorità a quello che abbia già maturato esperienze didattiche sul sostegno.

12. I docenti rientranti nel contingente dei posti D.O.A. sono utilizzati su cattedra o posto corrispondente alla classe di concorso di titolarità. Qualora ciò non sia possibile, l'utilizzazione potrà essere effettuata, a domanda, anche per classi di concorso dichiarato affine.

13. Sono consentiti per i docenti delle accademie e dei conservatori di musica a domanda ed in presenza di disponibilità di posto, utilizzazioni annuali e assegnazioni provvisorie per insegnamenti diversi da quelli di titolarità secondo nuove apposite tabelle stabilite dal Ministro della P.I., sentito il CNPI, per tutto il personale docente dei corsi ordinari e dei corsi speciali.

14. Tali norme sono applicate anche al personale assistente.

15. Sono altresì consentite per detto personale, oltre che su corsi corrispondenti o affini, anche utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che tengano conto delle competenze e dei titoli artistico-culturali e professionali dei richiedenti medesimi.

Capo III - AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E MOBILITA' DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 12.- Orario di lavoro.

1. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.

2. Le funzioni dell'insegnante di scuola materna sono quelle di cui all'art. 2 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nonché quelle previste dal comma ottavo, dell'art. 8 della Legge 9 agosto 1978, n. 463, il cui espletamento sia limitato esclusivamente all'ambito dell'istituzione scolastica.

3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 1987-88.

4. Al fine di disciplinare il completamento di orario dei docenti che si trovano nelle situazioni di cui al terzo comma dell'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, il collegio dei docenti formula le proposte per l'utilizzazione del personale tenuto al completamento, individuando la collocazione degli impegni entro il quadro orario settimanale secondo i criteri di certezza e di professionalità

5. Il collegio dei docenti programma annualmente le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola di cui all'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, tenendo conto anche di eventuali deliberazioni adottate dai consigli di circolo o di istituto ai sensi delle lettere d), e) ed f), dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

6. Il programma di cui al comma 5 comprende, oltre alla partecipazione alle sedute dei consigli di interclasse o di classe e dei collegi dei docenti, i rapporti con le famiglie e con gli studenti, l'aggiornamento e altre attività connesse con la funzione docente.

7. Le attività programmate sono svolte sulla base di un monte ore annuo di 210 ore.

8. Nella programmazione delle varie attività il collegio dei docenti terrà conto degli adempimenti connessi con l'attività specifica di ciascuna docente, in modo da realizzare la massima omogeneità possibile nella ripartizione degli impegni.

9. La convocazione ordinaria per le attività collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni.

10. L'orario di servizio del personale direttivo ed ispettivo può essere articolato secondo i criteri di flessibilità in relazione ad una programmazione che consente l'espletamento delle funzioni nell'ambito territoriale di competenza.

11. La partecipazione alle commissioni di esame nelle scuole di ogni ordine e grado non dà diritto a compensi ad esclusione di quella relativa alle commissioni degli esami di maturità

12. Restano fermi comunque i compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti che siano di provenienza esterna alla scuola.

Capo IV - NEGOZIAZIONE DECENTRATA

Art. 13.- Accordi.

1. La negoziazione decentrata di cui all'art. 14 della Legge 29 marzo 1983, n.93, è da riferire, per il comparto scuola a livello provinciale, alle seguenti materie:

- a) criteri generali dell'organizzazione del lavoro del personale ATA e del personale educativo nel rispetto delle competenze che la normativa vigente riserva agli organi della scuola;
- b) determinazione del fabbisogno e utilizzazione del lavoro straordinario del personale ATA;
- c) proposte per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture dei locali, delle attrezzature, ferme restando le competenze degli organi collegiali secondo l'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e l'art. 12 della Legge 4 agosto 1977, n. 517;;
- d) criteri e modalità per l'utilizzazione dei servizi sociali da mettere a disposizione del personale;
- e) criteri e modalità per l'attuazione delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio del personale ATA, docente, direttivo;
- f) individuazione di priorità e distribuzione delle risorse relative al fondo di incentivazione;
- g) misure rivolte all'attuazione delle garanzie del personale e allo sviluppo delle relazioni sindacali.

Capo IV - NEGOZIAZIONE DECENTRATA

Art. 14.- Titolari del potere di negoziazione decentrata.

1. I titolari del potere di negoziazione decentrata sono:

- a) per la parte pubblica, una delegazione composta dal Ministro competente, che la presiede, o da un suo delegato ovvero dal commissario di Governo, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 14 della Legge 29 marzo 1983, n. 93, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici direttamente interessati alle questioni oggetto della trattativa;
- b) per la parte sindacale, una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato che abbiano adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguali a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale;

2. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza non riconducibile alla circoscrizione provinciale, la delegazione di parte pubblica, salvo diversa delega da parte del Ministro, è presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo, che rivesta qualifica dirigenziale.

3. Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi

decentrati cui è affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facoltà di delega potrà essere esercitata dal Ministro con un provvedimento anche a carattere permanente in riferimento a particolari materie; con tale provvedimento, nel rispetto dei principi indicati dalla Legge-quadro e dai criteri stabiliti dal presente decreto, dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'Amministrazione.

4. Per quanto riguarda gli accordi relativi ad una pluralità di uffici dipendenti da amministrazioni diverse, ma aventi sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica è presieduta dal commissario di Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale e dal prefetto di Palermo per la Sicilia.

Capo IV - NEGOZIAZIONE DECENTRATA

Art. 15.- Livelli di negoziazione decentrata.

1. La negoziazione decentrata può articolarsi a livello nazionale e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza purché diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nell'accordo recepito dal presente decreto.

Capo IV - NEGOZIAZIONE DECENTRATA

Art. 16.- Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro, salvi i casi in cui ritenga di dover presiedere la delegazione di parte pubblica, delega con atto formale il funzionario da proporre alla presidenza delle predette delegazioni.

2. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio.

3. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo, il Ministro, di propria iniziativa o su richiesta della delegazione sindacale, può disporre con l'osservanza dei termini di cui al comma 2, che, per la negoziazione decentrata su materie attribuite dal presente decreto a livello territoriale inferiore a quello nazionale, la delegazione di parte pubblica sia integrata e presieduta da un funzionario con qualifica dirigenziale dell'amministrazione centrale o da un Sottosegretario di Stato se non intende presiederla personalmente.

4. .(1)

5. .(1)

NOTA

(1) I commi 4 e 5 non sono stati ammessi al "Visto" della Corte dei conti.

Capo IV - NEGOZIAZIONE DECENTRATA

Art. 17.- Procedure.

1. L'accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte sindacale.
2. Le organizzazioni sindacali dissenzienti, o che non abbiano partecipato alla trattativa, possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni dalla sua conclusione.
3. L'accordo è recepito con decreto del Ministro, oppure con altri atti a firma del competente dirigente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. Il decreto del Ministro è comunque necessario:
 - a) quando l'accordo ha efficacia in tutto il territorio nazionale, o comunque investe tutti gli uffici dell'Amministrazione interessata;
 - b) quando l'accordo ha efficacia per gli uffici periferici, non ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di un unico organo amministrativo periferico;
 - c) se le norme, introdotte dall'accordo, innovano altre norme previste da un precedente decreto ministeriale, a meno che il Ministro non abbia previsto esplicitamente tale possibilità nel provvedimento di delega relativo a quell'accordo decentrato.
5. Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralità di uffici locali dello Stato aventi sede nella medesima regione, sono recepiti, con decreto del commissario di Governo e, ove necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Capo V

Art. 18.- Permessi e ritardi - Recuperi.

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente di ruolo e non di ruolo possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità orarie.
2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.
3. I permessi complessivamente concessi non possono accedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale ATA. Per il personale docente il limite è rapportato all'orario settimanale di insegnamento.
4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, dando priorità per il personale docente, alle supplenze.
5. Nei casi in cui per eccezionali motivi non sia possibile il recupero, per cause dipendenti dal lavoratore, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
6. Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Capo V

Art. 19.- Visite mediche di controllo.

1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'Amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

Capo V

Art. 20.- Informazione.

1. L'Amministrazione della P.I. assicura una preventiva, costante e tempestiva informazione ai sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale ispettivo tecnico periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle istituzioni scolastiche ed educative, con particolare riferimento alle materie che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi e le innovazioni tecnologiche inerenti all'organizzazione del lavoro.

2. A livello centrale l'informazione è assicurata attraverso incontri periodici, in cui potrà essere effettuata anche la verifica delle modalità e dei temi di applicazione delle intese contrattuali.

3. A livello regionale e provinciale l'informazione è assicurata attraverso le commissioni sindacali previste, rispettivamente, dall'art. 6 della Legge 20 maggio 1982, n. 270, e dall'art. 24 della Legge 9 agosto 1978, n. 463. Si osservano le norme procedurali di cui all'art. 24 della Legge 9 agosto 1978, n. 463.

4. In occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica o di modifica dei sistemi preesistenti, concernenti i servizi amministrativi della scuola, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle loro caratteristiche generali. Potranno essere altresì costituiti gruppi misti con funzioni consultive.

5. L'informazione sarà fornita secondo modalità da assicurare, in ogni caso, la continuità dell'azione amministrativa.

Capo V

Art. 21.- Verifica.

1. Con decorrenza annuale, di regola entro il mese di settembre le delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal presente decreto, effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza.

2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della Legge 29 marzo 1983, n. 93, (Legge-quadro sul pubblico impiego) o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere

eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

Capo V

Art. 22.-

.(1)

NOTA

(1) Il presente articolo non è stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti.

Capo V

Art. 23.- Mutamento di mansioni per inidoneità fisica.

1. Nei confronti del personale ATA riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'Amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per fisica inidoneità prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'Amministrazione stessa, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale o, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.

2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.

Capo VI - RELAZIONI SINDACALI

Art. 24.- Locali per le rappresentanze sindacali.

1. Salvo quanto disposto dalla Legge 18 marzo 1968, n. 249, in ciascuna unità scolastica con almeno 200 dipendenti è consentito alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile all'interno della struttura.

2. Nelle unità scolastiche con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

Capo VI - RELAZIONI SINDACALI

Art. 25.- Diritto di affissione.

1. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità scolastica, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capo VI - RELAZIONI SINDACALI

Art. 26.- Garanzie nelle procedure disciplinari.

1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

Capo VI - RELAZIONI SINDACALI

Art. 27.-

.(1)

NOTA

(1) Il presente articolo non è stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti.

Capo VI - RELAZIONI SINDACALI

Art. 28.- Referendum.

1. L'Amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di "referendum", sia generale che di categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unità scolastica e alla categoria particolarmente interessata.

Capo VI - RELAZIONI SINDACALI

Art. 29.- Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.

1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità dei dirigenti sindacali, componenti di organi statuari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di competenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico.

Capo VI - RELAZIONI SINDACALI

Art. 30.- Assemblea.

1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione. Sono fatte salve le procedure previste dalle norme vigenti.

Capo VII - TRATTAMENTO DI MISSIONE E QUIESCENZA

Art. 31.- Trattamento di missione.

1. Al personale inviato in missione fuori sede l'Amministrazione deve anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Al medesimo personale è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolari fatture o di ricevute fiscali integrate con nominativo del cliente, l'anticipo del rimborso, nel limite complessivo del 75 per cento, delle spese di albergo sostenute.

Capo VII - TRATTAMENTO DI MISSIONE E QUIESCENZA

Art. 32.- Trattamento di quiescenza.(1)

1. Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data dell'1 gennaio 1987 e dell'1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

GIURISPRUDENZA

Corte dei Conti

Legittimità della disposizione

1. L'art. 32 del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 209 - di emanazione dell'accordo relativo al trattamento economico del personale della scuola per il triennio 1985-1987 - è legittimo in quanto è diretto essenzialmente a specificare le conseguenze sul trattamento di quiescenza degli aumenti retributivi concessi al personale in servizio e non a disciplinare in via diretta istituti pensionistici, che sono invece sottratti alla contrattazione collettiva.

Sez. Contr., det. n. 1773 del 26-05-1987, Accordo collettivo della scuola per il triennio 1985-1987 (p.d. 102112).

Destinatari dei miglioramenti economici

2. I soggetti collocati a riposo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 1985 (e cioè prima della data dell'1 gennaio 1986, decorrenza economica dei benefici contrattuali previsti dall'accordo di cui al D.P.R. n. 209/1987) non sono destinatari dei miglioramenti economici ivi previsti.

Sez. Giur. Reg. Lombardia, Sentenza 22 novembre 1995, n. 1184, Lo Presti c. Ministero della pubblica istruzione (p.d. 406750).

3. Né la normativa vigente né l'accordo collettivo di cui al D.P.R. n. 209/1987 prevedono un principio generale di automatica perequazione dei trattamenti economici per il personale che cessa dal servizio nel corso del triennio di vigenza dell'accordo medesimo, né infine tale adeguamento può essere invocato facendo riferimento, a fini interpretativi, ad altri accordi contrattuali anteriori, pur se dello stesso comparto.

Sez. Giur. Reg. Lombardia, sent. n. 1184 del 22-11-1995, Lo Presti c. Ministero della pubblica istruzione (p.d. 406751).

4. Gli aumenti retributivi recati dall'accordo approvato con D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 non trovano applicazione nei confronti del personale della scuola cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza economica dell'accordo stesso, fissata all'1 gennaio 1986.

Sez. Giur. Reg. Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 55 del 26-10-1995, Ciuffarin c. Ministero della pubblica istruzione e Provv. agli studi di Gorizia (p.d. 406769).

5. Non spettano i benefici economici previsti dal contratto nazionale di categoria, valido per il triennio 1985-87, recepito con D.P.R. 10 aprile 1987 n. 209, al personale cessato dal servizio in data successiva all'1 gennaio 1986 (decorrenza economica dei benefici medesimi).

Sez. Giur. Reg. Abruzzi, sent. n. 323 del 30-09-1995, Buzzelli c. Provv. agli studi de L'Aquila (p.d. 406818).

¶

6. I soggetti collocati a riposo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 1985 (e cioè prima della data dell'1 gennaio 1986, decorrenza economica dei benefici contrattuali previsti dall'accordo di cui al D.P.R. n. 209/1987) non sono destinatari dei miglioramenti economici ivi previsti.

Sez. Giur. Reg. Lombardia, sent. n. 201 del 22-01-1996, Negri c. Ministero della pubblica istruzione (p.d. 407188).

7. Né la normativa vigente né l'accordo collettivo di cui al D.P.R. n. 209/1987 prevedono un principio generale di automatica perequazione dei trattamenti economici per il personale che cessa dal servizio nel corso del triennio di vigenza dell'accordo medesimo, né infine tale adeguamento può essere invocato facendo riferimento, a fini interpretativi, ad altri accordi contrattuali anteriori o successivi, pur se dello stesso comparto.

Sez. Giur. Reg. Lombardia, sent. n. 201 del 22-01-1996, Negri c. Ministero della pubblica istruzione (p.d. 407189).

Inapplicabilità in caso di esodo volontario

8. Le norme di cui agli artt. 2 e 32 del D.P.R. n. 209 del 1987 che prevedono l'attribuzione per intero di aumenti stipendiali al personale medio-tempore cessato per raggiunti limiti di età di servizio sono di stretta interpretazione e non estensibili in via analogica ad ipotesi di esodo dipendenti dalla volontà dell'impiegato.

Sez. Giur. Reg. Piemonte, sent. n. 9 del 14-02-1995, Garrone c. Ministero della pubblica istruzione (p.d. 406360).

Inapplicabilità in caso di esodo volontario

9. I casi previsti nell'art. 32 del D.P.R. n. 209 del 1987 ai fini della concessione dei benefici economici non ancora maturati in deroga al principio generale di cui all'art. 43 del T.U. n. 1032 del 1973, sono da considerarsi tassativi e, in quanto tali, non estensibili, in via analogica, ad ipotesi non specificatamente contemplate come quella relativa a personale volontariamente dimissionario.

Sez. Giur. Reg. Piemonte, sent. n. 21 del 10-03-1995, Scotti c. Provveditorato agli studi di Asti (p.d. 406366).

Inapplicabilità in caso di esodo volontario

10. Le limitazioni ai casi contemplati nell'art. 32 del D.P.R. n. 209/1987 ai fini della concessione dei benefici economici non ancora maturati in deroga al principio generale di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 1032/1973, e dunque con esclusione per il personale volontariamente dimissionario, devono intendersi confermate dal comma secondo dell'art. 5 del D.P.R. n. 399/1988, nonostante il diverso tenore letterale di tale articolo.

Sez. Giur. Reg. Piemonte, sent. n. 21 del 10-03-1995, Scotti c. Provveditorato agli studi di Asti (p.d. 406367).

Capo VII - TRATTAMENTO DI MISSIONE E QUIESCENZA

Art. 33.-

.(1)

NOTA

(1) Il presente articolo non è stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti.

Capo VIII - NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO

Art. 34.- Organici.

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà costituita una commissione mista, composta da rappresentanti dei Ministeri della P.I., del Tesoro, del Dipartimento della funzione pubblica e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, presso il Ministero della P.I., che dovrà formulare, entro la vigenza del presente decreto, proposte per la modifica dei criteri di determinazione delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado compresi i conservatori e le accademie, a modifica ed integrazione delle tabelle annesse al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420. Tali proposte saranno assunte a base per le eventuali iniziative in sede legislativa.

Capo VIII - NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO

Art. 35.- Orario di lavoro.

1. L'orario di lavoro giornaliero si articola, ordinariamente, in 6 ore continuative.
2. Qualora, però, particolari esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche ovvero l'esigenza di migliorare efficienza e produttività dei servizi lo richiedano, è possibile articolare diversamente il monte ore settimanale di servizio che può essere distribuito anche su 5 giornate lavorative.
3. L'articolazione dell'orario di lavoro può essere perseguita sia attraverso l'istituto della flessibilità dell'orario che la turnazione. Tali istituti possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dall'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.
4. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario non siano perseguibili le finalità connesse alla garanzia di funzionamento di tutte le attività scolastiche e della più proficua efficienza dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, in coincidenza con i periodi di particolare intensità del servizio scolastico.
5. Il rispetto dell'orario di lavoro deve poter essere accertato anche mediante saltuari controlli di tipo automatico ed obiettivo.

Capo VIII - NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO

Art. 36.- Orario flessibile.

1. In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per l'assunzione dell'orario flessibile quale nuovo modello di organizzazione del lavoro.
2. L'orario flessibile, ordinariamente, consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà
3. Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale.
4. L'adozione della flessibilità dell'orario di lavoro presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dalle istituzioni scolastiche interessate, dei conseguenti servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, dei rapporti con altri uffici ed amministrazioni collegate alle stesse istituzioni scolastiche, nonché delle caratteristiche del territorio in cui la scuola è collegata.
5. All'adozione dell'orario di lavoro si giunge salvaguardando il ruolo e la competenza prevista dalla normativa vigente per gli organi collegiali delle scuole previo confronto con le organizzazioni sindacali eventualmente presenti nella istituzione scolastica.
6. Le ore di servizio pomeridiane prestate a completamento dell'orario dell'obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive.
7. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di un

medesimo profilo professionale; in altri, quando sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro, può essere attuato anche secondo criteri di avvicendamento all'interno del personale dello stesso profilo professionale.

Capo VIII - NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO

Art. 37.- Turnazione.

1. Qualora nelle istituzioni scolastiche l'orario ordinario e l'orario flessibile non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi legati ad attività didattiche, pomeridiane o serali, l'organizzazione del lavoro può essere articolata ordinariamente su turni.

2. L'adozione di una organizzazione del lavoro su turni può essere altresì attuata quando la collocazione fuori dell'orario antimeridiano di alcune mansioni o funzioni previste dai profili professionali concorre oggettivamente a realizzare migliori livelli di efficienza ed efficacia dei servizi, rispondendo anche alle complesse e diversificate domande di attività di supporto all'iniziativa didattica, di aggiornamento e di sperimentazione.

3. In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per il ricorso alle turnazioni quale diverso modello di organizzazione del lavoro, salvaguardando il ruolo e la competenza degli organi collegiali, previo confronto con le organizzazioni sindacali eventualmente presenti nella scuola. Potranno esser tenute presenti le possibilità di adesione volontaria da parte dei singoli ai diversi turni per l'intero anno scolastico in considerazione della mobilità territoriale e della funzionalità della scuola.

4. Gli accordi decentrati, comunque, non potranno prescindere dai seguenti criteri:

a) prima di ricorrere all'organizzazione per turni del lavoro occorre valutare se non si possa conseguire lo stesso risultato adottando altri modelli di organizzazione del lavoro (orario flessibile);

b) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili.

Capo VIII - NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO

Art. 38.- Mobilità professionale.

1. Annualmente, dopo l'effettuazione dei movimenti provinciali, nei limiti del 20% della disponibilità di posti nell'organico provinciale, è disposto, a domanda, il passaggio ad altri profili della stessa qualifica, su deliberazione del consiglio di amministrazione provinciale nei riguardi del personale che sia in possesso dei prescritti requisiti.

Capo VIII - NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO

Art. 39.- Mobilità per incompatibilità

1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ferma restando la normativa vigente, può

essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente e predisporre il trasferimento stesso.

2. Il dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste suppletive di accertamento.

3. Le disposizioni che precedono si applicano a tutto il personale della scuola.

Capo IX - VARIE

Art. 40.- Commissione mista per gli inquadramenti.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà istituita una commissione mista che dovrà definire, entro il 30 giugno 1988, nuove modalità e criteri di inquadramento, di progressione professionale e di mobilità nell'ambito dell'unicità della funzione docente.

2. La medesima commissione procederà analogamente per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Capo IX - VARIE

Art. 41.- Diritto alla salute.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno attivate le procedure per la rilevazione delle malattie professionali sulla base delle proposte avanzate dall'apposita commissione ministeriale.

Capo IX - VARIE

Art. 42.- Acconti.

1. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto, si applica l'art. 172 della Legge 11 luglio 1980, n. 312.

ALLEGATO A
 IMPORTI ANNUI AGGIUNTIVI, PER LIVELLO E CLASSI DI ANZIANITA',
 VALIDI PER LA COSTITUZIONE DELLA RETRIBUZIONE
 DI ANZIANITA', SPETTANTI DAL 1° GENNAIO 1988

Prima parte

Classi e scatti biennali	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI Maestri	Livello VI Doc. dipl. sc. sec. sup.
I	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—
III	14.000	18.000	18.000	28.000	28.000
IV	26.000	48.000	54.000	64.000	64.000
V	50.000	80.000	90.000	100.000	100.000
VI	86.000	128.000	162.000	172.000	172.000
VII	122.000	188.000	234.000	244.000	244.000
VIII	170.000	248.000	318.000	328.000	328.000
IX	218.000	308.000	414.000	424.000	424.000
IX-1	266.000	380.000	510.000	520.000	520.000
2	314.000	452.000	606.000	616.000	688.000
3	362.000	524.000	702.000	712.000	784.000
4	422.000	608.000	810.000	820.000	892.000
5	482.000	692.000	930.000	940.000	1.012.000
6	542.000	776.000	1.050.000	1.060.000	1.132.000
7	578.000	824.000	1.122.000	1.132.000	1.204.000
8	614.000	872.000	1.194.000	1.204.000	1.276.000
9	650.000	920.000	1.266.000	1.276.000	1.348.000
10	686.000	968.000	1.338.000	1.348.000	1.420.000
11	722.000	1.016.000	1.410.000	1.420.000	1.492.000
12					1.564.000
13					1.636.000
14					

Continua Parte seconda

ALLEGATO A
 IMPORTI ANNUI AGGIUNTIVI, PER LIVELLO E CLASSI DI ANZIANITA',
 VALIDI PER LA COSTITUZIONE DELLA RETRIBUZIONE
 DI ANZIANITA', SPETTANTI DAL 1° GENNAIO 1988

Seconda parte

Classi e scatti biennali	Livello VII scuola media	Livello VII Doc. laur. sc. sec. sup.	Livello VIII Acc. Cons.	Livello IX Pers. dir.	Ispettori tecnici perifer.
I	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—
III	30.000	30.000	28.000	28.000	40.000
IV	78.000	78.000	76.000	76.000	100.000
V	126.000	126.000	124.000	124.000	160.000
VI	198.000	198.000	196.000	196.000	280.000
VII	270.000	270.000	280.000	280.000	400.000
VIII	390.000	390.000	400.000	400.000	520.000
IX	510.000	510.000	520.000	520.000	724.000
IX-1	630.000	630.000	640.000	640.000	940.000
2	750.000	870.000	772.000	772.000	1.180.000
3	870.000	990.000	904.000	916.000	1.420.000
4	990.000	1.110.000	1.036.000	1.060.000	1.660.000
5	1.110.000	1.230.000	1.180.000	1.216.000	1.900.000
6	1.230.000	1.350.000	1.336.000	1.372.000	2.140.000
7	1.314.000	1.434.000	1.504.000	1.540.000	2.284.000
8	1.398.000	1.518.000	1.612.000	1.660.000	2.428.000
9	1.482.000	1.602.000	1.720.000	1.780.000	2.572.000
10	1.566.000	1.686.000	1.828.000	1.900.000	2.716.000
11	1.650.000	1.770.000	1.936.000	2.020.000	2.860.000
12		1.830.000			
13		1.890.000			
14		1.950.000			

Nota: per l'anno 1987 gli importi di cui alla presente tabella sono corrisposti nella misura del 65%, in dodicesimi.

ALLEGATO B

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Confederazioni sindacali: CGIL - CISL - UIL - CONFSAL - CIDA - CISAL - CISAS - UISSP.

Organizzazioni sindacali: CGIL Scuola, CISL Scuola, CISL SISM, CISL - SINASCEL, UIL Scuola, CONFSAL - SNALS, CISAL Scuola, CISAS Scuola, USPPi Scuola, SNIA, UNAMS.

Premessa

Le sottoscritte organizzazioni sindacali decidono autonomamente il presente codice di autoregolamentazione dello sciopero per allargare il consenso sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i diritti degli alunni.

L'efficacia del presente codice di comportamento sarapienamente realizzata con

l'assunzione e il rispetto di corrispondenti norme di corretto comportamento sindacale da parte della pubblica amministrazione.

Art. 1.- Diritto di sciopero - Il diritto di sciopero costituisce un diritto costituzionalmente garantito. Esso si attua secondo le procedure previste dall'art. 11 della Legge n. 93/1983 ed in conformità ai principi fissati dal presente codice di autoregolamentazione; si esercita in piena libertà e senza preventiva comunicazione individuale.

L'esercizio del diritto di sciopero non costituisce assenza dal servizio e comporta solo la trattenuta della retribuzione corrispondente alla durata dello sciopero.

In ogni caso, indipendentemente dall'adesione o meno alle iniziative di sciopero, resta fermo l'obbligo per il capo di istituto di preavvertire l'utenza di non essere in grado di garantire la vigilanza dei minori.

Il capo di istituto che aderisce ad azioni di sciopero ha l'obbligo di preavvertire l'amministrazione di non essere in grado di garantire l'apertura e la chiusura degli edifici, nonché la conservazione dei beni patrimoniali di pertinenza dell'istituto.

Il personale ausiliario tenuto alla chiusura e all'apertura della scuola in caso di adesione allo sciopero deve dare preventiva comunicazione al capo di istituto.

Le organizzazioni sindacali si riservano di indicare le modalità atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.

Art. 2.- Ambito di applicazione - Le organizzazioni sindacali sottoscritte si impegnano ad osservare il presente codice nelle azioni sindacali di tutto il personale del comparto scuola.

Nelle vertenze di carattere generale, fermo restando in merito l'autonomia decisionale dei sindacati di comparto saranno applicate le modalità di sciopero stabilite dai livelli confederali.

Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli; non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.

Art. 3.- Titolarità - Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definire le modalità a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme statutarie delle singole organizzazioni sindacali.

Art. 4.- Modalità di effettuazione dello sciopero -

4.1.- Pubblicità - All'atto della programmazione dello sciopero sarà data ampia informazione ai lavoratori della scuola, alle famiglie, agli studenti, all'opinione pubblica dei contenuti della vertenza, delle motivazioni che l'hanno determinata e delle modalità dell'azione sindacale.

4.2.- Preavviso - In conformità all'art. 11 della Legge n. 93/1983 il preavviso della proclamazione dello sciopero non sarà inferiore ai quindici giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali.

La proclamazione dello sciopero con il preavviso dovuto esonera i partecipanti da ogni obbligo di servizio.

4.3.- Durata - L'azione di sciopero all'inizio di qualsiasi vertenza non può superare la durata di un'intera giornata; ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza non

può superare le due giornate consecutive. Resta ferma la possibilità di indire scioperi brevi, con modalità e durate diverse, sia delle ore di insegnamento che di quelle di non insegnamento, nonché delle prestazioni eccedenti i normali obblighi di servizio.

4.4.- Comunicazioni alle controparti - La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto sarà comunicata alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero della pubblica istruzione così pure per la proclamazione di scioperi relativi a vertenze decentrate nazionali.

La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di posto di lavoro sarà comunicata alle suddette controparti e in ogni caso al provveditore agli studi o al sovrintendente scolastico competente per territorio, con le modalità di cui al precedente punto 4.2.

Per gli scioperi sul posto di lavoro nel periodo di preavviso saranno esperiti obbligatori tentativi di conciliazione con le strutture competenti per territorio.

4.5.- Quando lo sciopero è proclamato per le attività non di insegnamento, la durata di esso è stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione cui dovranno attenersi le relative convocazioni; conseguentemente le trattenute dovranno essere riferite all'orario predeterminato relativamente alle attività cui si riferisce lo sciopero.

Art. 5.- Garanzie per l'utenza - Con riferimento alla particolare funzione sociale del servizio scolastico le sottoscritte organizzazioni sindacali nella proclamazione dello sciopero si impegnano al rispetto dei termini di preavviso, a realizzare la più ampia informazione verso la categoria e l'utenza ad assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni educative e nelle aziende annesse agli istituti scolastici.

Art. 6.- Sospensione ed esclusione degli scioperi - Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali, rivestano carattere di particolare gravità.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità di valutazione, le organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a qualsiasi iniziativa di lotta.

In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire nella competente sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni forma di lotta nella fase finale dell'anno scolastico, con particolare riferimento ai periodi degli esami di Stato e alla relativa certificazione che rivestono una peculiare rilevanza sociale.

Art. 7.- Sanzioni - Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione firmataria.

Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.

Art. 8.- Termini di validità - Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al termine della vigenza contrattuale.

ALLEGATO C

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Confederazione sindacale: CISNAL

Organizzazione sindacale: CISNAL - Scuola

Premessa

Le sottoscritte organizzazioni sindacali decidono autonomamente il presente codice di autoregolamentazione dello sciopero per allargare il consenso sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i diritti degli alunni.

L'efficacia del presente codice di comportamento sarà pienamente realizzata con l'assunzione e il rispetto di corrispondenti norme di corretto comportamento sindacale da parte della pubblica amministrazione.

Art. 1.- Diritto di sciopero - Il diritto di sciopero costituisce un diritto costituzionalmente garantito. Esso si attua secondo le procedure previste dall'art. 11 della Legge n. 93/1983 ed in conformità ai principi fissati dal presente codice di autoregolamentazione; si esercita in piena libertà e senza preventiva comunicazione individuale.

L'esercizio del diritto di sciopero non costituisce assenza dal servizio e comporta solo la trattenuta della retribuzione corrispondente alla durata dello sciopero.

In ogni caso, indipendentemente dall'adesione o meno alle iniziative di sciopero, resta fermo l'obbligo per il capo di istituto di preavvertire l'utenza di non essere in grado di garantire la vigilanza dei minori.

Il capo di istituto che aderisce ad azioni di sciopero ha l'obbligo di preavvertire l'amministrazione di non essere in grado di garantire l'apertura e la chiusura degli edifici, nonché la conservazione dei beni patrimoniali di pertinenza dell'istituto.

Il personale ausiliario tenuto alla chiusura e all'apertura della scuola in caso di adesione allo sciopero deve dare preventiva comunicazione al capo di istituto.

Le organizzazioni sindacali si riservano di indicare le modalità atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.

Art. 2.- Ambito di applicazione - Le organizzazioni sindacali sottoscritte si impegnano ad osservare il presente codice nelle azioni sindacali di tutto il personale del comparto scuola.

Nelle vertenze di carattere generale, fermo restando in merito l'autonomia decisionale dei sindacati di comparto saranno applicate le modalità di sciopero stabilite dai livelli confederali.

Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli; non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.

Art. 3.- Titolarità - Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definire le modalità a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme statutarie delle singole organizzazioni sindacali.

Art. 4.- Modalità di effettuazione dello sciopero -

4.1.- Pubblicità - All'atto della programmazione dello sciopero sarà data ampia informazione ai lavoratori della scuola, alle famiglie, agli studenti, all'opinione pubblica dei contenuti della vertenza, delle motivazioni che l'hanno determinata e delle modalità dell'azione sindacale.

4.2.- Preavviso - In conformità all'art. 11 della Legge n. 93/1983 il preavviso della proclamazione dello sciopero non sarà inferiore ai quindici giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali.

La proclamazione dello sciopero con il preavviso dovuto esonera i partecipanti da ogni obbligo di servizio.

4.3.- Durata - L'azione di sciopero all'inizio di qualsiasi vertenza non può superare la durata di un'intera giornata; ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza non può superare le due giornate consecutive. Resta ferma la possibilità di indire scioperi brevi, con modalità e durate diverse, sia delle ore di insegnamento che di quelle di non insegnamento, nonché delle prestazioni eccedenti i normali obblighi di servizio.

4.4.- Comunicazioni alle controparti - La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto sarà comunicata alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero della pubblica istruzione così pure per la proclamazione di scioperi relativi a vertenze decentrate nazionali.

La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di posto di lavoro sarà comunicata alle suddette controparti e in ogni caso al provveditore agli studi o al sovrintendente scolastico competente per territorio, con le modalità di cui al precedente punto 4.2.

Per gli scioperi sul posto di lavoro nel periodo di preavviso saranno esperiti obbligatori tentativi di conciliazione con le strutture competenti per territorio.

4.5.- Quando lo sciopero è proclamato per le attività non di insegnamento, la durata di esso è stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione cui dovranno attenersi le relative convocazioni; conseguentemente le trattenute dovranno essere riferite all'orario predeterminato relativamente alle attività cui si riferisce lo sciopero.

Art. 5.- Garanzie per l'utenza - Con riferimento alla particolare funzione sociale del servizio scolastico le sottoscritte organizzazioni sindacali nella proclamazione dello sciopero si impegnano al rispetto dei termini di preavviso, a realizzare la più ampia informazione verso la categoria e l'utenza ad assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni educative e nelle aziende annesse agli istituti scolastici.

Art. 6.- Sospensione ed esclusione degli scioperi - Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali, rivestano carattere di particolare gravità.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità di valutazione, le organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a qualsiasi iniziativa di lotta.

In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire nella competente sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni forma di lotta nella fase finale dell'anno scolastico, con particolare riferimento ai periodi degli esami di Stato e alla relativa certificazione che rivestono una peculiare rilevanza sociale.

Art. 7.- Sanzioni - Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione firmataria.

Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.

Art. 8.- Termini di validità- Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al termine della vigenza contrattuale.